

Sentenza: n. 34 del 10 febbraio 2015

Materia: miniere, cave e torbiere

Parametri invocati: artt. 3, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (Protezione della proprietà)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale

Oggetto: art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31

Esito: non fondatezza della questione sollevata

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: Con due distinte ordinanze il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010). Tale norma dispone l'estensione degli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, disposti dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), anche ai titolari di convenzioni precedenti. Il rimettente censura la norma in commento in quanto violerebbe l'art. 3 Cost. dato che determinerebbe un'ingiustificata lesione dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, atteso che la legge regionale del 2007 aveva espressamente escluso dagli aumenti le convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio di Stato ritiene, altresì, che l'art. 42, comma 3, della l.r. 31/2009 violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (Protezione della proprietà) in quanto non realizzerebbe il giusto equilibrio, richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra le esigenze imperative di interesse generale e l'imprescindibile garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, in quanto l'intervento legislativo censurato sarebbe motivato unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.

La Corte ha riunito i giudizi. La Consulta rileva che nessun legittimo affidamento può essere invocato in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT dalla parte privata né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime. La già citata l.r. 19/2007 ha introdotto l'obbligatorietà ogni quattro anni dell'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT, non escludendo, pertanto, che la Giunta ed il legislatore regionale possano rivedere tali variazioni per altre ragioni. Né si può fondare tale affidamento sulle clausole convenzionali, in quanto è espressamente previsto nelle convenzioni stipulate con i Comuni l'impegno delle società a versare eventuali conguagli dei contributi in caso di aggiornamento delle tariffe. Appare, dunque, non fondata la questione relativa all'art. 3 Cost.

La Corte, inoltre, evidenzia che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2009, una parte del contributo che la società versa al Comune – il 50% – è destinato alla Regione «per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi

atti a migliorare l'assetto idrogeologico». Tale vincolo di destinazione tende a bilanciare il sacrificio del privato con finalità di tutela dell'ambiente. Risulta, così, confutata l'affermazione secondo cui la norma avrebbe come unica finalità il riequilibrio dei conti. Per tali motivi la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione anche in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà).